



\*\*\*\*\*

DETERMINAZIONE N° DEL

OGGETTO: **AFFIDAMENTO BROKERAGGIO ENERGETICO.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto:

- D.Lgs. n. 79/2003/54/CE, in attuazione della Direttiva Europea 96/92CE recante "Norme comuni per il mercato dell'energia elettrica", che ha segnato l'avvio, anche per l'Italia, di una nuova riforma del settore elettrico, il cui scopo è quello di favorire la liberazione e quindi la concorrenza del mercato dell'energia elettrica e gas.
- Direttiva 2003/54/CE, contenente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ritenuta di immediata applicazione in quanto incondizionata e sufficientemente dettagliata, la quale ha soppresso il requisito tecnico consistente nel raggiungimento di una soglia di consumo annuo di energia elettrica, ai fini di un accesso al mercato libero di tutti i clienti non civili.
- Art. 48 della legge n. 133/2008 "Risparmio energetico", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni statali di cui all'art.1 lettera z) del D.Lgs. 82 del 07/03/2005, sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante la convenzione Consip o comunque a prezzi inferiori del 3% di quelli praticati da Consip, e comma 2 "Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento della spesa di cui al comma 1, in modo da ottenere risparmi equivalenti".
- Art. 26 della Legge 488/1999, l'articolo 1 commi 449 e 450 della Legge 296/2006, nonché il D.L. 52/2012 convertito con modificazioni nella Legge 135/2012.
- Vigente normativa relativa al "Programma per la razionalizzazione degli acquisti della PA" prevede anche per i comuni l'obbligo – accompagnato da alcune fattispecie di eccezioni ovvero il rispetto di parametri di prezzo e qualità – di acquistare beni e servizi sul Mercato Elettronico della PA (MePa) o su altri mercati elettronici o mediante le convenzioni Consip.
- Articolo 1, comma 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 06.08.2012, detto anche "Decreto Spending Review", introduce nuovi obblighi in capo alle amministrazioni in materia di acquisto di beni e servizi, ovvero "i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa". Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto "della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto", ma che al tempo stesso il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che "le amministrazioni pubbliche [...] relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione dal Consip spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della



*norma vigente” e che “è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano, e prevedano corrispettivi inferiori almeno al 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionali”;*

- Chiarimento della Corte dei Conti, sez. contr. Dell’Emilia Romagna; nella deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013 secondo cui è possibile acquistare fuori dal MePa qualora il ricorso all’esterno persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica;
- Art. 8, comma 8, lett b) del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89/2014 “Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi” che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica per beni e servizi, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei beni e servizi non siano superiori ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip spa, ai sensi dell’articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

**Vista** la proposta di brokeraggio energetico pervenuta da MASTER SERVICE GROUP SRL con sede in Civitanova Marche – Via Fermi n. 13 – P.I.: 02100330675;

**Dato atto** che la liberalizzazione del mercato offre la possibilità di ricercare autonomamente sul mercato le migliori condizioni di fornitura di energia elettrica e gas metano;

**Dato atto** che a seguito dell’incremento del costo dell’energia elettrica risulta importante procedere ad adeguata valutazione delle offerte reperibili sul mercato al fine di limitare il più possibile la spesa;

**Considerato** che l’apporto del broker, in ausilio all’amministrazione, appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le conoscenze di mercato, è in grado di valutare e studiare le necessità dell’ente e di sottoporre a questa Amministrazione le migliori offerte reperibili sul mercato;

**Ritenuto** che l’assistenza e consulenza del Broker è opportuna e conveniente per l’amministrazione, considerato che le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di legge, mediante il conferimento da parte delle società fornitrici di energia elettrica, con le quali vengono stipulate le forniture, di una quota percentuale che non erode in alcuna misura la percentuale di risparmio conseguito dall’amministrazione e pertanto nulla è dovuto da parte del contraente;

**Atteso** che il servizio di brokeraggio è un incarico senza costi per l’Ente, in quanto il broker viene pagato dalle società che si aggiudicano la fornitura del servizio;

**Ritenuto** pertanto avvalersi dell’opera di un broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 in materia di energia elettrica e gas, al fine di valutare i risparmi che ne deriverebbero per l’Ente, prendendo in considerazione la proposta pervenuta da Master Service Group SRL, operante già presso il Comune limitrofo di Riolunato, dal quale si hanno avuto buone recensioni;

**Vista** la propria competenza, ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 50/2024, con il quale la responsabilità dell’area tecnica/manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Sindaco, Geom. Giuseppe Ballotti;

## D E T E R M I N A

- 1 **di affidare**, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui riportate, a **MASTER SERVICE GROUP SRL** con sede in Civitanova Marche – Via Fermi n. 13 – P.I.: 02100330675 – il servizio di brokeraggio energetico da oggi e sino al 31/12/2025

Il Responsabile dell’Area Tecnica  
Ballotti Geom. Giuseppe

